



COMUNE DI VALLINFREDA

PROVINCIA DI ROMA

OGGETTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



IL SINDACO
Prof. Piero Chirletti

Vallinfreda 19/01/2008

TITOLO I

NORME GENERALI

----- ART. 1 -----

Il presente Regolamento sostituisce il precedente di cui alla delibera N° 67 del 21/07/1979.

Quadro normativo di riferimento:

✚ **DLGS. N.° 267 del 18 agosto 2000 (articolo 13 comma 1).**
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

✚ **Legge N.° 1766 del 16 giugno 1927.**
(riordinamento degli usi civici nel regno .

✚ **R.D. N.° 332 del 26 febbraio 1928.**
(regolamento per la esecuzione della legge N°. 1766 del 16 giugno 1927).

✚ **L. Reg. N.° 1 del 3 gennaio 1986, modificata con L. Reg. N.° 6 del 27 gennaio 2005.**
(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)

Leggi vigenti in materia di sanità veterinaria e pubblica sicurezza.

----- ART. 2 -----

Con il presente Regolamento si intende, ai sensi delle succitate normative, promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie basate sulla valorizzazione delle risorse locali, nonché a garantire nel territorio Comunale (**esclusa la superficie "urbana"** così come regolata dal "piano regolatore edilizio"), **l'esercizio del Pascolo e/o coltivazioni** per la zona cosiddetta "da monte" (zona tratteggiata Allegato N.° 1) soggetta al "**gravame dell'uso civico**", ed alla **disciplina delle colture e della vigilanza** per la zona cosiddetta "da piano" relativamente alle conseguenze sulla collettività; il tutto nell'ambito della tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia.

----- ART. 3 -----

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, europei, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

----- ART. 4 -----

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, o da un suo delegato, a mezzo di organi di polizia municipale, guardie del corpo forestale dello stato, nonché di altri organi dello stato competenti. Qualora persona incaricata dal Sindaco del controllo del territorio, dovesse rilevare infrazioni al presente regolamento, dovrà limitarsi ad informare celermente gli organi ufficiali preposti nonché il Sindaco stesso.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I

DEL PASCOLO, DEGLI ANIMALI, DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO CON GRAVAME DELL'USO CIVICO

----- ART. 5 -----

I beneficiari del diritto di "USO CIVICO" di pascolo sono indistintamente tutti i proprietari di bestiame e agricoltori residenti nel Comune in forma singola o associata; in quest' ultimo caso la sede sociale deve essere stabilita nel territorio Comunale.

----- ART. 6 -----

Il Comune può, attraverso le procedure previste all'art. 10 della legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005 che modificano ed integrano la legge regionale n. 1 del 1986, **sospendere il gravame di uso civico su parte del territorio**, qualora organismi privati – anche i proprietari delle aree stesse - (**con preferenze verso forme associative locali**), presentino validi progetti d'impresa finalizzati alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna. All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune può indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico; può altresì revocare la sospensione quando l'attività intrapresa, sulle suddette aree, non risponda più alle esigenze per le quali essa era stata concessa.

Rimane comunque un punto fermo la necessità di mantenere il gravame di uso civico sul territorio del Comune di Vallinfreda così come individuato all'articolo 2.

----- ART. 7 -----

Il pascolo è consentito tutto l'anno eccetto che nel periodo di "**rispetto biologico**"; si stabilisce quindi un **periodo di "rispetto" del pascolo gravato da "uso civico", dal 1 febbraio al 31 marzo per tutte le specie di animali da allevamento**; per cui in tale periodo **nessun capo da allevamento è autorizzato a pascolare sul territorio.**

Per quanto riguarda le zone di cui al successivo art. 8, gli aggiudicatari delle concessioni le devono **aprire al pascolo entro il 15° luglio**, salvo che ci sia un impianto foraggiero che preveda due falciature; in tal caso l'apertura al pascolo deve avvenire **entro il 10° agosto.**

----- ART. 8 -----

Nell'ambito del territorio denominato "da monte" sono distinte 7 zone recintate, destinate alla coltura agraria e/o foraggera, di seguito elencate:

- Valle di Pezza Paciana (allegato 2A)
- Piana di Portica (allegato 2B)
- Casali – Valloni (allegato 2C)
- Piana – Satelliti (allegato 2D)
- Gattini (allegato 2E)
- Pezzette (allegato 2F)
- Prato del Lago (allegato 2G)

Eventuali altre zone recintate che dovessero rendersi disponibili alla coltura agraria/foraggera verranno segnalate durante la procedura d'asta di assegnazione.

----- ART. 9 -----

Le zone di cui all' Art. 8 sono disponibili, previa richiesta, per tutti gli allevatori/agricoltori/ singoli o associati di cui all'Art. 5, per un periodo di tempo in linea con le necessità derivanti sia da un equo sfruttamento di eventuali impianti di colture foraggere artificiali, sia dagli obblighi imposti dalle regole comunitarie nell'eventualità di richieste e di premi agro-zootecnici.

La concessione di tali zone foraggere avverrà attraverso un'asta pubblica, che deve essere bandita entro il 30 ottobre, tramite avviso da parte dell'Amministrazione Comunale.

I rispondenti all'asta dovranno versare per la partecipazione, una cauzione pari ad un anno di canone secondo la base d'asta determinata dal Comune.

Tutte le annualità dovranno essere corrisposte, per ogni periodo, comunque entro, e non oltre, il **30 novembre di ogni anno**.

Gli aggiudicatari che rifiuteranno la concessione subito dopo la conclusione dell'asta, perderanno la cauzione versata, che sarà trattenuta a titolo di indennizzo, e dovranno pagare una sanzione pari al 25% della somma dovuta relativamente a tutti gli anni residuali previsti contrattualmente; in tale eventualità, la concessione sarà assegnata al secondo miglior offerente con le stesse modalità dei commi precedenti.

Nella eventualità dell'interruzione del rapporto contrattuale già in essere, l'aggiudicatario dovrà pagare comunque il 50% della somma dovuta relativamente a tutti gli anni residuali previsti contrattualmente.

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione versata subito dopo l'avvenuta concessione ai vincitori dell'asta.

----- ART. 10 -----

Per esercitare il diritto di pascolo sul territorio gravato da "uso civico" ogni beneficiario dovrà:

- Rendere individuabile ogni capo, o secondo norme già esistenti di carattere sanitario, o, in mancanza, attraverso marchi ben visibili, secondo normative nazionali di riconoscimento, che andranno comunicati al Responsabile Comunale delegato dal Sindaco.
- versare una cosiddetta "**tassa pascolo**" in ragione delle "**Unità di Bovino Adulto**" (UBA) secondo la seguente tabella:

• Un bovino adulto	1 UBA.
• Un cavallo adulto	1 UBA.
• Un vitello tra 7 e 18 mesi di età	0,6 UBA.
• Un puledro tra 7 e 18 mesi di età	0,6 UBA.
• Ovini e caprini adulti	0,16 UBA.

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Amministrazione Comunale indicherà l'entità della tassa per ogni UBA, nonché le sanzioni pecuniarie che saranno previste per infrazioni ai diversi articoli del presente regolamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre relativo alla stagione di pascolo in corso, attraverso un bollettino di C/C intestato al Comune di Vallinfrèda con relativa causale.

Per ritardi superiori ai 15 giorni, saranno applicati gli interessi e more previsti dalle leggi vigenti.

----- ART. 11 -----

I responsabili dei vari allevamenti debbono provvedere, tramite personale capace, alla sicurezza degli animali e delle persone nel caso di trasferimenti attraverso strade di percorrenza pubblica.

Debbono inoltre assicurare il benessere degli animali stessi sia nella normale detenzione sia durante gli spostamenti tramite veicoli, evitando ad essi sofferenze.

E' vietato detenere ed allevare animali in luoghi malsani e inadatti, nonché provocare loro privazioni alimentari provocando ad essi sofferenze (anche durante il **pascolo brado quando le condizioni geo-climatiche non sono idonee per una adeguata alimentazione**).

In caso di morte di capi di bestiame per qualsiasi natura, compresi eventuali abbattimenti resisi necessari per ragioni di sicurezza e/o di forza maggiore, il Responsabile deve darne immediata comunicazione alla ASL competente di zona affinché accerti la causa di morte e l'eventuale pericolosità derivanti da malattie infettive.

----- ART. 12 -----

E' vietato immettere al pascolo bestiame importato nel territorio ; il pascolo è consentito solo ad allevatori (singoli o associati) la cui attività è registrata nel territorio Comunale di Vallinfreda (vedi art. 5).

Si può derogare al divieto di cui al comma precedente, qualora si registrassero condizioni di "abbandono" progressivo del pascolo da parte degli aventi diritto; in tale evenienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare la possibilità di consentire il pascolo a soggetti che, a norma del presente regolamento, al momento non ne hanno diritto.

La quantità di bestiame (UBA) che può "caricare" il pascolo del Comune, sarà decisa dal competente **Organo** dell' Amministrazione Comunale, in base a considerazioni sulla "sopportabilità" del "carico" da parte del pascolo stesso; sarà cura quindi dello stesso **Organo** decidere su eventuali "sovraccarichi" in base alla "capacità alimentare" del territorio stesso, all'eventuale sua bonifica nonché in base ad eventi meteorologici e climatici più o meno favorevoli.

E' vietato, inoltre, immettere al pascolo nel territorio gravato da "uso civico", riproduttori che non rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

----- ART. 13 -----

Nel caso di animali, appartenenti a proprietari non residenti nel Comune e non in regola con i dettami dell'articolo 12 e in assenza della deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo, sorpresi a **pascolare abusivamente** sul territorio soggetto ad "uso civico", si applicherà il provvedimento di sequestro e di relativa custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Trascorsi 20 giorni di custodia e in mancanza di individuazione del proprietario, si procederà alla vendita e/o macellazione del capo; i proventi, di tale operazione, andranno alle casse Comunali come indennizzo. Al proprietario di detti animali, qualora esistente e individuato, saranno addebitate le spese di custodia e di alimentazione, nonché misure pecuniarie pari alla tassa pascolo dell'intera stagione, fatti salvi eventuali danni provocati sia al Comune che ai privati compresi, eventualmente, danni generati da situazioni epidemiologiche se accertate.

Nel caso inoltre di animali sorpresi al pascolo nel periodo di "**rispetto**" di cui all'articolo 7, saranno applicate sanzioni pari al **raddoppio della tassa pascolo dovuta** e, nel caso di mancato ritiro immediato, si procederà come descritto al precedente comma primo ed eventualmente comma secondo.

----- ART. 14 -----

Ogni proprietario deve comunicare **la consistenza** (attraverso copia dei **registri di stalla**), ovvero **la variazione** (attraverso comunicazione scritta del **proprietario/responsabile dell'allevamento**), **del patrimonio zootecnico entro e non oltre il 31 marzo**, data ultima di divieto generalizzato di pascolo. Consistenza in caso di nuovo allevamento, variazione in caso già di esistenza nella banca dati comunale relativa al patrimonio zootecnico. Tutto ciò solo in mancanza di acquisizione di informazioni, da parte del comune, in automatico attraverso anagrafi nazionali esistenti.

Per omissione di detta denuncia si applicherà una sanzione pari al triplo della tassa annuale che sarebbe stata dovuta.

DELLE ACQUE, MANUTENZIONE ALVEI, CAPTAZIONE E CANALI

CAPO II

----- ART. 15 -----

L'acqua è una ricchezza di tutti e il suo utilizzo deve essere consentito a tutti , talché ogni azione tendente ad impedire l'accesso ai corsi d'acqua agli animali che sono al pascolo, sarà punita con la rimozione degli ostacoli frapposti nonché con una **sanzione** il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento .

----- ART. 16 -----

E' fatto altresì divieto captare acque sorgenti o derivare, per qualsiasi titolo, le acque correnti dai fossi.

E' consentita la captazione e derivazione solo previa domanda all'Amministrazione Comunale, che deciderà, con criteri di equità ma a suo insindacabile giudizio, l'accettazione o meno in base alle condizioni geo-climatiche della stagione ed allo stato dei fossi stessi.

E' vietato includere nelle recinzioni dei terreni gli alvei o le sponde dei corsi d'acqua.

Le recinzioni dei terreni adiacenti tali corsi non debbono ostacolare né, tanto meno, impedire ad altri l'accesso al corso d'acqua .

----- ART. 17 -----

E' fatto obbligo, comunque, consentire l'accesso pedonale alle sorgenti sui terreni gravati da "**uso civico**" di pascolo di cui all'articolo 2.

E' fatto divieto ai proprietari di aree "affrancate" precludere l'accesso a terreni soggetti al gravame di "uso civico" di pascolo .

Per effetto di quanto sopra, si costituisce espressa servitù di transito pedonale, sui fondi gravati da uso civico e non, in favore dei detentori di animali il cui terreno privato o rilasciato in concessione o comunque detenuto a qualsiasi titolo (purché legittimo), risulti privo di fonti di abbeveraggio . Nel periodo di rispetto del pascolo ,

di cui all'art. 7, i detentori di animali, il cui ricovero risulti sprovvisto di fonti di abbeveraggio, possono condurre gli stessi fino ad una fonte seguendo la via più breve senza mai abbandonarli e, comunque, nel modo da arrecare il minor pregiudizio possibile fino al ritorno al proprio ricovero.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'esercizio di tale diritto nei casi di emergenza e, comunque, quando vi sia concreto rischio, in relazione alla tipologia del bestiame ed alla sua collocazione, di trasmissione di epidemie infettive, quando non risulti possibile con altri accorgimenti evitare il contatto, diretto o indiretto, tra gli animali nella forma idonea a scongiurare il pericolo di contaminazione.

E' del pari facoltà del Comune la sospensione o la revoca del diritto sopra disciplinato nei casi di reiterate violazioni dei criteri dettati che dovessero essere perpetrate in danno dei terreni "ospitanti" ovvero dei capi ivi insistenti.

----- ART. 18 -----

Per le infrazioni di cui ai tre precedenti articoli, saranno previste sanzioni pecuniarie nella delibera comunale di cui **all'articolo 10 terzultimo comma**.

Tali sanzioni non escludono la possibilità di azioni giudiziarie e da parte del comune che di privati danneggiati.

DEL REGIME DEI TERRENI, PIANTE, STRADE VICINALI, INCENDI

CAPO III

----- ART. 19 -----

Per quanto riguarda la **zona cosiddetta “da monte” soggetta ad “uso civico”** di pascolo, è **fatto divieto di utilizzazione di concimi e quant’ altro non corrisponda alle norme previste dalle leggi e regolamenti nazionali e comunitari.**

----- ART. 20 -----

I proprietari di terreni confinanti con le strade pubbliche e vicinali debbono tenere regolate siepi ed alberi affinché non costituiscano ostacolo o pericolo al normale transito, in particolar modo in prossimità delle curve.

E’ vietata ogni arbitraria alterazione o modificazione, mediante occupazione o scavo, della viabilità delle strade e dello stato dei fossi.

Qualunque modificazione fosse ritenuta necessaria, dovrà essere attuata solo dopo il permesso della Autorità Comunale e previa presentazione di una domanda con allegato progetto.

----- ART. 21 -----

E’ fatto divieto procedere a tagli di legna, a qualsiasi titolo, nei boschi di proprietà comunale.

Nella eventualità del comma precedente si procederà con una sanzione pari al doppio del valore asportato illecitamente, salvo il diritto del comune di adire l’autorità giudiziaria nei casi più gravi .

Sui terreni comunali e su quelli gravati da “uso civico” (fatti salvi i diritti dei proprietari) si possono raccogliere sterpi, rovi, ginestre. E cc...

----- ART. 22 -----

E’ fatto divieto appiccare fuoco nei campi ad una distanza minore di cento metri da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di foraggi e di depositi contenenti liquidi infiammabili.

Inoltre, nella circostanza di dover procedere alla bruciatura delle stoppie e/o quanto altro necessario, occorre essere assistiti da un numero sufficiente di persone e mezzi.

----- ART. 23 -----

Le sanzioni pecuniarie, relativamente al precedente CAPO III, quando il fatto non costituisca illecito penale, consistono nelle spese occorrenti per la rimessa in pristino dello stato e dei luoghi in seguito ad occupazioni ed alterazioni.

----- ART. 24 -----

Tutti i proprietari di terreni anche della cosiddetta zona "da piano" debbono uniformarsi ai dettami del seguente regolamento.

Lo stato di "abbandono", ovvero di non utilizzo agricolo, della proprietà, non costituisce titolo giustificativo.

I terreni, invece, dati in affitto ad allevatori, agricoltori, sia in forma singola che associata, **costituiranno liberatoria per il proprietario rispetto alle responsabilità di conduzione e mantenimento degli stessi** con relative conseguenze richiamate in questo Regolamento.

NORME TRANSITORIE

DEROGHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

----- ART. 25 -----

In merito **all'art. 7 1° comma** , si dispone che l' operatività completa avvenga gradualmente nell' arco di 3 anni:

1° anno ovvero 2008, entrata in vigore del presente regolamento, **si deroga completamente al disposto**; ciò al fine di consentire, sia ai singoli proprietari, agli associati, nonché alla stessa Amministrazione Comunale, un periodo necessario per approntare, ognuno per la sua parte di competenza, le misure necessarie allo scopo.

2° anno ovvero 2009, il divieto di pascolo si applicherà solamente per il periodo tra il **1° marzo ed il 31 marzo**.

3° anno ovvero 2010, il divieto di pascolo troverà la sua piena applicazione così come previsto all'art. 7.

----- ART. 26 -----

Nella fase del primo anno di applicazione, tutti i proprietari di bestiame, con numero di capi inferiori a cinque e non in regola con la denuncia della consistenza del patrimonio, che denunceranno spontaneamente tale possesso, saranno esentati da ogni tipo sanzione amministrativa .

----- ART. 27 -----

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell' avvenuta esecutività.